



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 5 del 08/01/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PEL'UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **otto** del mese di **gennaio** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
LINGUA VALERIA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PEL'UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di San Gimignano non dispone di un servizio di Obitorio e Deposito d'osservazione salme;

Considerati che l'art. 12 del D.PR. 10 settembre 1990 n. 285 recante il "Regolamento di Polizia Mortuaria", stabilisce che i Comuni debbono disporre di appositi locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento:

- che l'art. 2 della Legge Regionale 4 aprile 2007 n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri", amplia la disposizione di cui al precedente punto a) prevedendo che anche su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o presso apposite strutture che abbiano i requisiti utili all'osservazione e che siano individuati dal Comune ai sensi di quanto prescritto dal D.PR. 285/90;

- che l'art 13 del citato Decreto prevede che i Comuni devono disporre di un Obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

- che l'art. 14 del citato Decreto dispone che i Depositi di osservazione e gli Obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici e che nei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti il locale destinato a Deposito d'osservazione deve essere distinto dall'Obitorio;

Appurato che l'AOUS di Siena dispone delle infrastrutture e del personale qualificato per tutto ciò che concerne le attività obitoriali e di medicina legale;

Visto che il Comune di San Gimignano con nota pec prot. AOUS n. 26168 del 27/11/2025 agli atti ha richiesto all'Azienda la stipula di una convenzione per il deposito e l'osservazione delle salme , indicando per il servizio prestato un contributo pro salma pari ad euro 317,00, comprensivo del rimborso spese per la manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto , per l'allestimento ed il funzionamento di tutte le necessarie attrezzature, per le spese di gestione varie;

Preso atto che la convenzione avrà durata triennale e, annualmente si procederà ad apportare variazioni e integrazioni;

Ritenuto pertanto di approvare la bozza di convenzione (all. A) a cui si allega la planimetria dell'Obitorio (all. B);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla responsabilità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, la bozza della convenzione (comprensiva della planimetria dell'obitorio) con l'Azienda Ospedaliero- Universitaria Senese per l'utilizzo dell'obitorio con annesso deposito d'osservazione salme.

2. la convenzione avrà durata triennale, e il Comune di San Gimignano corrisponderà all'AOUS per il servizio prestato un contributo pro salma pari ad euro 317,00 (euro trecentodiciasette virgola zero) più Iva, comprensivo del rimborso spese per la manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto per l'allestimento e il funzionamento di tutte le attrezzature tecnico scientifiche, spese gestione dei materiali di consumo e quanto altro.

3. Il contributo si pagherà in un'unica soluzione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della fatturazione, previa emissione di fattura da parte dell'AOUS. Il contributo di cui ai commi precedenti sarà, inoltre, aggiornato ogni 2 (due) anni a decorrere dal secondo anno di calendario successivo a quello di stipula secondo l'indice ISTAT rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. di dare atto che la copertura economica per il sostenimento della spesa di cui al punto 2) sussiste sui B.P. 2026-2027-2028.

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio per gli atti amministrativi e gestionali di competenza necessari all'attuazione di quanto deliberato.

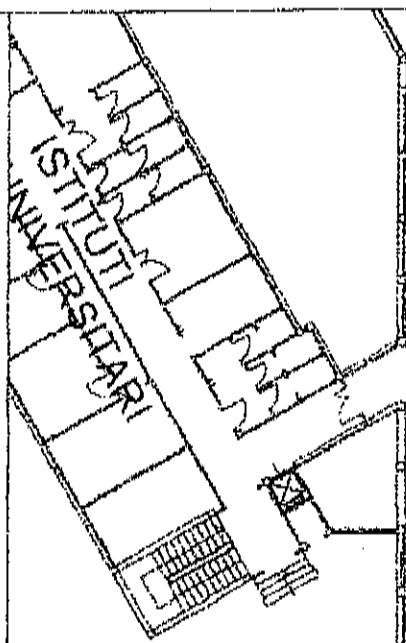
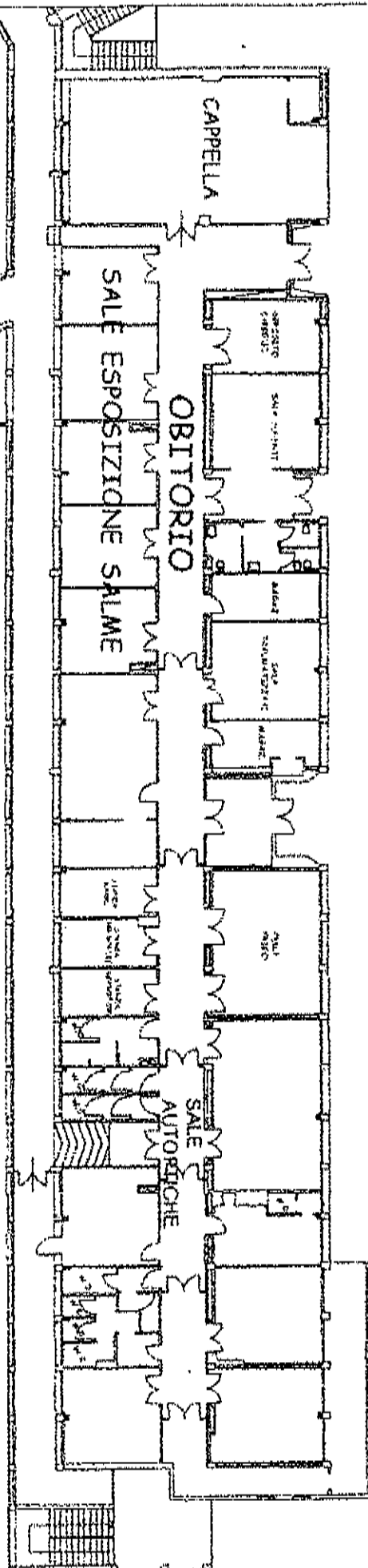
6. di dichiarare con votazione separata e a voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000, al fine di procedere celermente all'attuazione di quanto sopra.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

ALLEGATO A



A scala 1:500. Il disegno è stato elaborato a partire da dati forniti dall'Ufficio Tecnico dell'Ateneo.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
CONVEGNO OSPEDALIERO DI PATOLOGIA INTERNA DI AREA SPECIALIZZAZIONE
DIPARTIMENTO TECNICO
U.O. MANUTENZIONI



Strada delle Scotte, 14 - 53100 SIENA - Tel. 0577/563111 - C.F. 02008300527

OGGETTO
LOCALI ADIBITI AD OBITORIO

LOTTO	SCALA
DIDATTICO	1/200
PIANO	
1°S	

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SENESE E IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER L'UTILIZZO E IL
FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA QUALI OBITORIO E
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME**

Visti:

- l'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, recante *"Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria"*, che stabilisce che i Comuni debbano disporre di appositi locali per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto, le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

- la Circolare del Ministero della Sanità 23 giugno 1993, n. 24, recante *"Regolamento di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa"*;

- l'art. 2 della Legge Regionale 4 aprile 2007, n. 18, *"Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri"*, che amplia la disposizione di cui al primo periodo, punto a), prevedendo che anche su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione dalla propria abitazione presso l'obitorio o presso apposite strutture che abbiano i requisiti utili all'osservazione e che siano individuati dal Comune ai sensi di quanto prescritto dal richiamato D.P.R. 285/90;

- l'art. 13 del succitato D.P.R. 285/90 che prevede che i Comuni debbano disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

- l'art. 14 del citato D.P.R., che dispone che i depositi di osservazione salme e gli obitori possano essere istituiti dal Comune anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici e che nei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti il locale destinato a deposito d'osservazione debba essere distinto dall'obitorio;

Premesso che:

- l'Azienda ospedaliero - universitaria Senese dispone di una articolata struttura obitoriale riqualificata e totalmente rispondente a tutte le norme del settore, con disponibilità di celle frigorifere per la conservazione di cadaveri per una capienza di n. 13 unità e di adeguati laboratori per analisi necroscopiche ed altre analisi e verifiche previste dalla vigente normativa, così come evidenziati nella planimetria allegata sotto la lettera "A".

- l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese dispone, inoltre, di personale altamente specializzato per tutte le attività obitoriali e di medicina legale;

- il Comune di San Gimignano non dispone di un servizio di Obitorio Comunale avente tutte le necessarie caratteristiche e funzionalità richieste dalla normativa vigente;

- al fine di ottimizzare il servizio relativo alle competenze di cui sopra per i cittadini

residenti nel proprio territorio, il Comune di San Gimignano ha ritenuto opportuno stipulare delle convenzioni con l'Azienda ospedaliero -universitaria Senese (UOC Medicina Legale), che è dotata di tutte le necessarie strutture operative ed organizzative per i servizi di obitorio e di deposito e osservazione salme;

- l'ultima di dette convenzioni, approvata con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese n. 833 del 31/08/2022 avente ad oggetto *“Approvazione schema di convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e il Comune di San Gimignano per l'utilizzo e il funzionamento di strutture ed infrastrutture di locali dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese quali obitorio e deposito di osservazione salme”*, è stata stipulata in data 19/09/2022 per una durata triennale e risulta pertanto scaduta il 18/09/2025;

- con nota pec prot. n. 26758 del 27/11/2025, agli atti, il Comune di San Gimignano ha manifestato l'interesse a stipulare una nuova convenzione per la materia in oggetto, confermando il criterio pro-salma già in precedenza utilizzato;

TUTTO CIÒ PREMESSO COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

TRA

L'Azienda ospedaliero - universitaria Senese (C.F. 00388300527), di seguito anche “AOUS”, nella persona del Prof. Antonio Davide Barretta, nato a La Maddalena (SS) il 01/05/1970, il quale interviene al presente atto non per sé ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Azienda ospedaliero – universitaria Senese quale Direttore Generale e rappresentante legale dell'Azienda stessa giusta nomina con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 227 del 21/12/2023,

E

Il Comune di San Gimignano, C.F. P. IVA 00102500527, di seguito anche

Comune, con sede legale in San Gimignano (53037.- SI), Piazza del Duomo n. 2,
 nella persona, nato/a a il, che agisce in
 nome e per conto del Comune medesimo, presso la cui sede legale è domiciliato/a ai
 fini dell'espletamento della carica, in qualità di;
 Congiuntamente indicate come "Parti";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
 2. Il Comune di San Gimignano affida all' AOUS, perché siano svolte con la collaborazione della UOC Medicina Legale dell'AOUS stessa, secondo le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, l'espletamento delle funzioni obitoriali e di deposito - osservazione delle salme, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) e dalla Circolare esplicativa dello stesso.
- Tali funzioni riguardano:
- 1) in ambito soggettivo:
 - a) persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) le salme di deceduti in abitazioni inadatte su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi.
 - 2) in ambito oggettivo:
 - a) attività di riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza

medica;

b) deposito di cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per riconoscimento, autopsia ed accertamenti medico legali;

c) trattamenti igienico-conservativi e quant'altro previsto per i cadaveri portatori di radioattività;

d) l'accoglimento di resti umani ai fini dei necessari accertamenti;

Art. 2 – LOCALI ED ATTIVITA'

1. L'AOUS destina a sede di "Obitorio Comunale - Deposito di osservazione salme" alcuni locali adiacenti alla UOC Medicina Legale così come evidenziati nella allegata planimetria sotto la lettera "A", convenientemente attrezzati, impegnandosi a mettere a disposizione, a richiesta delle Autorità competenti in materia, le strutture per il deposito e per l'osservazione delle salme, per le attività di riscontro diagnostico, di autopsia e per l'esecuzione delle indagini medico-legali, consentendo, altresì, l'utilizzo, in caso di necessità, degli impianti per la conservazione delle salme e garantendo il funzionamento del servizio.

Art. 3 – RESPONSABILITA'

1. L'Obitorio con annesso deposito di osservazione salme funziona sotto la direzione del Direttore Sanitario (o di chi ne fa le veci), il quale, anche tramite personale appositamente delegato, cura i rapporti con gli Uffici Sanitari e di Stato Civile del Comune e con gli Uffici Giudiziari, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 4 – CONTRIBUTI E PAGAMENTI

1. Il Comune corrisponderà all'AOUS per il servizio prestato un contributo pro salma pari a € 317,00 (euro trecentodiciassette virgola zero) più IVA per ogni salma di cittadino residente nel Comune di San Gimignano trasportata dal territorio dello stesso all'obitorio AOUS; tale importo è comprensivo del rimborso delle spese per la

manutenzione ordinaria dei locali, per la gestione del personale addetto, per l'allestimento ed il funzionamento di tutte le necessarie attrezzature tecniche e scientifiche, nonché per le spese di gestione (materiali di consumo, reagenti, telefono e quanto altro occorrente) e per eventuali spese di ricerca connesse alle attività obitoriali che possano rivestire interesse per l'Amministrazione comunale sotto il profilo statistico-epidemiologico, certificativo e medico-legale.

2. Tale contributo dovrà essere pagato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della fatturazione, previa emissione di fattura da parte dell'AOUS.

3. Il contributo di cui ai commi precedenti sarà, inoltre, aggiornato ogni 2 (due) anni a decorrere dal secondo anno di calendario successivo a quello di stipula secondo l'indice ISTAT rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il Comune si impegna a predisporre ed a trasmettere all'Ufficio Fatturazione Attiva dell'AOUS la determina di impegno di spesa entro il 31 Gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento della fatturazione.

5. Le fatture dovranno riportare il seguente Codice Univoco del Comune di San Gimignano :

6. Le Parti, tenendo conto che anche altri Comuni usufruiscono del servizio di cui ai precedenti articoli, si riservano di procedere con successivo atto alla definizione dei parametri da utilizzare per la suddivisione di eventuali costi di manutenzioni straordinarie che potrebbero rendersi necessarie a seguito di vetustà o guasto irreparabile delle strutture o delle attrezzature, di danni causati da calamità naturali o di modifiche rese obbligatorie da norme legislative o regolamentari sopravvenute che disciplinano l'assetto e l'organizzazione degli Obitori – Depositi di Osservazione salme.

Art. 5 – MODALITA' DEL SERVIZIO

1. Il personale incaricato del trasporto provvederà al deposito della salma nella struttura dell'obitorio, con obbligo di redigere apposito verbale di consegna, datato e sottoscritto, da cui risulti ogni estremo utile all'identificazione anagrafica del cadavere, al luogo di provenienza, al giorno ed ora di decesso/ e/o di rinvenimento, all'autorità che dispone il trasporto, al soggetto che effettua il trasporto, inclusa la data e l'ora di presa in carico della salma e di consegna della stessa alla struttura obitoriale dell'AOUS.

2. Il personale di AOUS in servizio presso l'obitorio - deposito di osservazione salme, compatibilmente con le esigenze del servizio stesso, provvederà alla idonea collocazione e custodia della salma ricevuta e, al termine delle attività obitoriali, alla riconsegna della stessa a soggetto autorizzato al ritiro.

3. Le salme o i resti umani trasportati all'obitorio e non richiesti dagli aventi diritto al termine degli adempimenti di legge, saranno trasferiti nel Cimitero del Comune di residenza a cura dello stesso Comune, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo.

Art. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE , RECESSO, DOMICILIO

DIGITALE E VARIAZIONI

1. La presente convenzione è destinata a produrre effetti dal 01/01/2026 o, se successiva, dalla data di apposizione della seconda sottoscrizione digitale, con una durata fino al 31/12/2028.

2. E' facoltà delle Parti recedere dalla presente convenzione anche prima della scadenza naturale, per giusta causa, previa comunicazione scritta trasmessa mediante posta elettronica certificata da inviarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per l'Azienda ospedaliero – universitaria Senese:

ao-siena@postacert.toscana.it ;

- per il Comune di San Gimignano:

comune.sangimignano@postacert.toscana.it

Le Parti eleggono domicilio digitale ai recapiti di posta elettronica certificata di cui al comma 2.

4. Le Parti si riservano di procedere con cadenza annuale alla verifica delle specifiche del servizio nonché alla valutazione della necessità di apportare eventuali variazioni e/o integrazioni alla presente convenzione. La necessità di dette variazioni/integrazioni devono risultare da scambio di note formali tra le Parti agli indirizzi digitali di cui al comma 2 ed essere recepita con un addendum approvato secondo gli ordinamenti interni degli Enti contraenti.

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI

1. Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati*" (RGPD). Le Parti sono tenute a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del vigente D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*".

2. Limitatamente alla stipula e alla gestione del presente rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle Parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

3. I dati personali sono raccolti, registrati, e utilizzati per attività funzionali alla

stipulazione ed alla esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

ART. 8 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

1. Le Parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di Prevenzione della corruzione e Trasparenza (Legge 190/2012; D.Lgs. 33/2013; D.Lgs. 24/2023) e quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Documenti di programmazione strategico-gestionale” del sito dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese.

2. Le Parti si impegnano a rispettare quanto contenuto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento aziendale pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali / Codice disciplinare e codice di condotta / Codice di comportamento” del sito dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese.

3. Le Parti si impegnano a fornire tutti i dati, documenti e informazioni necessari per adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013.

4. L’accertamento del mancato rispetto da parte della controparte degli obblighi sopra indicati potrà comportare l’applicazione della sanzione della risoluzione della convenzione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge.

Art. 9 – SPESE

1. Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del Comune di San Gimignano. L’ammontare relativo all’imposta di bollo, pari ad € 64,00 (euro sessantaquattro virgola zero), incluso allegato, sarà addebitato dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese al Comune nella prima fattura utile rimessa per il servizio e sarà poi oggetto di assolvimento virtuale da parte dell’AOUS in sede

annuale.

2. Le spese di registrazione in caso d'uso sono a carico della Parte richiedente, ai sensi dell' art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/86.

3. In base all'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, il presente atto, formato mediante scrittura privata in un unico esemplare, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. *“Codice dell'amministrazione digitale”*.

ART. 10 – FORO

1. Qualunque controversia insorta in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o applicazione della presente convenzione o comunque connessa alla stessa sarà oggetto di accordo bonario tra le Parti. Nel caso in cui le Parti non raggiungano l'accordo, la controversia sarà deferita all'Autorità giudiziaria competente secondo le norme vigenti.

ART. 11 – NORME FINALI

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti nazionali, regionali e locali vigenti in materia.

Per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale - Prof. Antonio Davide Barretta (firma digitale)

Per il Comune di San Gimignano

Il----- (firma digitale)

Luogo e Data della seconda firma digitale

Allegati: Planimetria locali allegato A)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO MANUTENZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 16/2026 del SERVIZIO MANUTENZIONE ad oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PEL'UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

08/01/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 16/2026 ad oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PEL'UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

08/01/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 5 del 08/01/2026

MANUTENZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PEL'UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 09/01/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 5 del 08/01/2026

MANUTENZIONE

**Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PEL'UTILIZZO E
FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS
QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 29/01/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 5 del 08/01/2026

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PEL'UTILIZZO E FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE DI LOCALI DELL'AOUS QUALI OBITORIO E DEPOSITO DI OSSERVAZIONE SALME..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 09/01/2026 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 29/01/2026

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)